

REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le modalità per l'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalle decisioni 2005/430/CE⁽³⁾ e 2005/431/CE⁽⁴⁾ del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è opportuno aprire nuovi contingenti tariffari di importazione e aumentare alcuni dei contingenti esistenti a decorrere dal 1° luglio 2005, data dell'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio⁽⁵⁾ prevede che il contingente n. 09.1302 applicabile a taluni prodotti agricoli originari di Israele sia gestito in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istitui-

sce il codice doganale comunitario⁽⁶⁾. È opportuno tener conto di detto contingente nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

- (3) L'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 contiene un riferimento all'organismo di Cipro competente per il rilascio dei certificati; in considerazione dell'adesione di Cipro all'Unione europea, occorre sopprimere tale riferimento.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 5, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:
- «b) contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE^(*) e 2005/431/CE^(**) del Consiglio e della Commissione;

^(*) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

^(**) GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.»

- 2) L'articolo 19 bis è modificato come segue:

- a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003^(*) e (CE) n. 747/2001^(**) del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

^(*) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

^(**) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.»

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).

⁽³⁾ GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione (GU L 83 del 1.4.2005, pag. 13).

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell'accordo con Israele.»

3) La parte B dell'allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.

4) L'allegato VII *bis* è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

5) Nell'allegato XII è soppressa la riga riguardante Cipro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti (1) e (3), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«LB

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI EUROPEI TRA LA COMUNITÀ E LA BULGARIA E LA ROMANIA

1. Prodotti originari della Romania

N. del contingente	Codici NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Contingente annuo dall'1.7.2005 al 30.6.2006	Quantitativi (in tonnellate)	
					Incremento annuo a partire dal 1° luglio 2006	
09.4771	0402 10 19	Latte scremato in polvere	Esenzione	1 500	0	
	0402 21 11					
	0402 21 19	Latte in polvere intero	Esenzione	1 500	0	
	0402 21 91					
09.4772	0403 10 11	Yogurt non aromatizzati	Esenzione	1 000	0	
	0403 10 13					
	0403 10 19					
	0403 10 31	Altri, non aromatizzati	Esenzione	1 000	0	
	0403 10 33					
	0403 10 39					
	0403 90 11					
	0403 90 13					
	0403 90 19					
	0403 90 31	Formaggi e latticini	Esenzione (2)	3 000	200	
	0403 90 33					
	0403 90 39					
	0403 90 51					
0403 90 53						
0403 90 59						
0403 90 61						
0403 90 63						
0403 90 69						
09.4758	0406					

2. Prodotti originari della Bulgaria

N. del contingente	Codici NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativi (in tonnellate)	
				Contingente annuo dall'1.7.2005 al 30.6.2006	Incremento annuo a partire dal 1° luglio 2006
09.4773	0402 10	Latte scremato in polvere	Esenzione ⁽²⁾	3 300	300
	0402 21	Latte in polvere intero, senza aggiunta di zuccheri	Esenzione ⁽²⁾		
09.4675	0403 10 11	Yogurt non aromatizzati	Esenzione	770	70
	0403 10 13				
	0403 10 19				
	0403 10 31				
	0403 10 33				
09.4660	0403 10 39				
	0406	Formaggi e latticini	Esenzione ⁽²⁾	7 000	300

⁽¹⁾ Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

⁽²⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.[»]

ALLEGATO II

«ALLEGATO VII bis

1. Contingente tariffario nel quadro dell'allegato I dell'accordo di associazione con la Repubblica del Cile

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annue (in t) (base = anno civile)		Incremento annuo a partire dal 2005
				Dall'1.2.2003 al 31.12.2003	2004	
09.1924	0406	Formaggi e latticini	Esenzione	1 375	1 500	75

2. Contingente tariffario nel quadro dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 riguardante taluni prodotti agricoli originari di Israele

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile	Quantità annue (in t) (base = anno civile)		
				2004	2005	2006
09.1302	0404 10	Siero di latte, modificato o non	Esenzione	824	848	872
						A partire dal 2007 896

(1) Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.»